

Publicato il 21/03/2024

N. 01114 ~~2024~~ REG.PROV.CAU.
N. 06814/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6814 del 2023, proposto da Giovanni La Rosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;

nei confronti

Delmira Vulcano, Agnese Baldassari, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare,

della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori – entrambe pubblicate il 24.02.2023 e successivamente rettificata in data 19.04.2023 - del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)”, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata in data 24.02.23, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda; del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.23;

della Graduatoria dei vincitori rettificata pubblicata in data 19.04.23;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente con specifico riferimento, tra gli altri, all'art. 7, paragrafo 3, relativo all'attribuzione dei punteggi sui titoli con ingiusta equiparazione tra laurea triennale e magistrale; b. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene non conosciuti; c. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; d. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;

nonché per la declaratoria di illegittimità ovvero per la disapplicazione della clausola del bando di cui all'art. 7, paragrafo 3, per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio in ragione di quanto argomentato in ricorso;

e per la conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto in relazione alla valutazione dei titoli (laurea magistrale), adottando ogni

provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;
ed in ogni caso con l'ordine
nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per
la tutela dei diritti del medesimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., notificata
dal ricorrente in data 20 marzo 2024 e depositata in pari data;

Tenuto conto che il dedotto pregiudizio grave ed irreparabile sul quale si fonda la
predetta istanza fa riferimento alla assunzione e presa di servizio in sede lontana
dalla residenza del ricorrente, situazione che sarebbe superabile ove fosse
riconosciuto l'invocato punto aggiuntivo per la laurea magistrale a ciclo unico, non
previsto dal censurato art. 7, comma 3, del bando di concorso;

Considerato che l'assunzione è prevista per l'8 maggio 2024, per cui non si ravvisa
quella *“estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione
fino alla data della”* prima *“camera di consiglio”* utile, richiesta per la concessione
delle misure cautelari monocratiche;

Ritenuto, tuttavia, che una più appropriata tutela possa essere assicurata anticipando
la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare collegiale al 9
aprile 2024, in considerazione della circostanza che la riduzione dei termini è di un
solo giorno rispetto alla data di notifica dell'istanza cautelare;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio con autorizzazione al ricorso ai
pubblici proclami;

Ritenuto che, ferma restando comunque la necessità di accertare la corretta
instaurazione del contraddittorio processuale, ricorrano, ai sensi degli artt. 41,
comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti
aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati per
pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità: a)

pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risultino: 1.- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l’indicazione dei controinteressati; 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l’indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home

page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico del ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 aprile 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

